



OGGETTO: *SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA NEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO (FASE CAUTELARE) NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO CON IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE.*

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO

IL PRESIDENTE E AD

Premesso che:

- 1) con Determina a contrarre e contestuale affidamento Prot. n. 673_2020 del 16 aprile 2020, per le motivazioni ivi indicate, UIRNet ha affidato allo Studio Legale Sandulli-Battini-Cimino (P. IVA 13361911004) lo svolgimento del Servizio di assistenza e difesa di UIRNet S.p.A. (CIG 82752811EA) per il contenzioso ad oggi instaurato da Logistica Digitale S.r.l. (di seguito, "LD") dinanzi al TAR del Lazio con ricorso R.G. n. 2051_2020;
- 2) LD, con atto di appello cautelare iscritto al n. RG 3477/2020, ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l'Ordinanza n. 3270/2020 del 27 aprile 2020 con la quale il TAR del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione dei provvedimenti adottati da UIRNet in relazione alla risoluzione della Concessione e alla escussione della garanzia rilasciata a copertura dell'obbligo di esatta corresponsione del canone annuale, previsto relativamente al terzo anno di gestione;

Rilevato che:

- 3) è necessario che UIRNet sia adeguatamente rappresentata, assistita e difesa anche nel secondo grado di giudizio, fase cautelare, proposto dinanzi al Consiglio di Stato (di seguito, per brevità, il "Servizio");
- 4) il Servizio, come quello di cui alla Determina indicata al punto 1 delle Premesse, rientra nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in particolare, nell'ambito dei servizi legali di cui al comma 1, lett. d) del citato articolo i quali, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), sebbene non soggetti alla disciplina del Codice e, quindi, sottratti all'obbligo di indicazione di procedure ad evidenza pubblica, devono comunque essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Considerato che:

- 5) il Servizio consiste in una naturale prosecuzione nel secondo grado di giudizio, al momento limitata alla fase cautelare, del contenzioso di cui al punto 2 avviato dinanzi al TAR del Lazio e per la cui rappresentanza e difesa UIRNet si è avvalsa dello Studio Legale Sandulli-Battini-Cimino (P. IVA 13361911004);



UIRNet S.p.A.

Via Po, 12 • 00198 Roma

P.IVA - C.F. • 08645111009

Cap. Soc. • € 1.142.000,00 i.v.

Tel. +39 06 54221337 - 06 69922148

Fax +39 06 54281133

e-mail info@uirnet.it

PEC uirnetspa@legalmail.it

- 6) lo Studio Legale Sandulli- Battini – Cimino, peraltro, nell’ambito del servizio indicato al punto 1), ha prestato una valida assistenza tant’è che il TAR del Lazio ha respinto le istanze cautelari avversarie;
- 7) in data 21 maggio 2020 lo Studio Legale Sandulli - Battini - Cimino ha inviato una “*Proposta di onorario per assistenza in appello cautelare*” (Prot. n. 951_2020) nella quale, attenendosi ai medesimi criteri concordati per il primo grado di giudizio e facendo riferimento alle voci del tariffario relative allo “*studio della controversia*” e alla “*fase cautelare*”, ha proposto un orario di 20.000 euro (ventimila/00), con rimborso forfettario abbattuto al 7%, oltre CPA e IVA, precisando che “*laddove, all’esito del giudizio attualmente pendente al TAR, dovesse instaurarsi un giudizio ordinario di appello, l’onorario indicato per l’appello cautelare potrà essere detratto dal compenso complessivo spettante per l’appello ordinario*”;
- 8) la “*Proposta di onorario per assistenza in appello cautelare*” di cui al punto 7) deve ritenersi conveniente sia alla luce del grado di complessità del contenzioso, sia tenuto conto dei relativi valori medi nello scaglione di riferimento previsti dal Tariffario forense per i quali la stessa avrebbe potuto recare un valore maggiore di circa il 30%, sia in considerazione della possibile detrazione dell’onorario per l’appello cautelare da un maggiore importo complessivo, spettante per un ipotetico appello ordinario, cui si dovesse far fronte avvalendosi eventualmente del medesimo Studio Legale.

Tutto quanto sopra Premesso, Rilevato e Considerato

DETERMINA

- a) di affidare allo Studio Legale Sandulli-Battini-Cimino (P. IVA 13361911004), in ragione delle motivazioni spiegate nel “*Considerato*”, lo svolgimento del Servizio di assistenza e difesa di UIRNet S.p.A. per il secondo grado del giudizio, fase cautelare, pendente dinanzi al Consiglio di Stato e iscritto al RG n. 3477/2020, instaurato da LD;
- b) di indicare pari a 20.000,00 (ventimila) euro, con rimborso forfettario abbattuto al 7%, oltre CPA e IVA, il valore del Servizio per come indicato nella “*Proposta di onorario per assistenza in appello cautelare*” (Prot. n. 951_2020) inviata dallo Studio Legale Sandulli-Battini-Cimino;
- c) di aver assolto nell’ambito di altro Servizio (CIG YD72B806A6) le verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in capo allo Studio Legale Sandulli-Battini-Cimino;
- d) di designare sé medesimo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il Presidente e AD

Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis



UIRNet S.p.A.

Via Po, 12 • 00198 Roma

P.IVA - C.F. • 08645111009

Cap. Soc. • € 1.142.000,00 i.v.

Tel. +39 06 54221337 - 06 69922148

Fax +39 06 54281133

e-mail info@uirnet.it

PEC uirnetspa@legalmail.it